



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA**

Emanato con DR. 117 del 25 febbraio 2009 e  
modificato con DR. 111 del 22 febbraio 2011



---

**Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica**

---

**INDICE**

Art. 1 - Oggetto, finalità e requisiti.....	2
Art. 2 - Programmazione delle attività formative.....	2
Art. 3 - Soggetti destinatari .....	2
Art. 4 - Oggetto dell'incarico.....	2
Art. 5 - Procedure selettive .....	3
Art. 6 - Affidamento diretto di incarichi a esperti di alta qualificazione anche tramite convenzione.....	3
Art. 7 - Compenso e modalità di pagamento .....	4
Art. 8 - Diritti e doveri dei titolari degli incarichi .....	4
Art. 9 - Durata .....	4
Art. 10 - Oggetto dell'incarico.....	5
Art. 11 - Conferimento dell'incarico.....	5
Art. 12 - Compenso e modalità di pagamento .....	5
Art. 13 - Durata .....	5
Art. 14 - Regime di incompatibilità e autorizzazioni .....	5
Art. 15 - Decadenza e risoluzione del rapporto.....	6
Art. 16 - Trattamento previdenziale ed assistenziale.....	6
Art. 17 - Norme transitorie e finali .....	6

**Art. 1 - Oggetto, finalità e requisiti**

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione della normativa vigente - in particolare del D.P.R. 382/1980, della L. 341/1990, della L. 240/2010, nonché del Regolamento didattico di Ateneo - le procedure finalizzate al conferimento di incarichi di didattica nei corsi di studio, attivati presso l'Università degli Studi di Trento, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

**Art. 2 - Programmazione delle attività formative**

1. Le strutture didattiche, in sede di programmazione, stabiliscono per ciascun corso di studio le attività didattiche offerte e le relative coperture, attribuendo gli impegni didattici e organizzativi propri dei professori e dei ricercatori di ruolo presso l'Ateneo, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato. Contestualmente vengono attribuiti gli impegni didattici dei professori straordinari di cui all'art. 1 co. 12 della L. 230/2005 e dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 1 co. 14 della L. 230/2005, in servizio nell'anno accademico di riferimento. L'assegnazione dei compiti didattici è deliberata dalla struttura didattica che offre l'attività formativa, sentito il Responsabile della Facoltà in cui il docente è incardinato.
2. Le strutture didattiche evidenziano e motivano l'eventuale necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità esterne, cui affidare gli incarichi di cui al presente regolamento.

**Art. 3 - Soggetti destinatari**

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere affidati dall'Ateneo, nel rispetto del codice etico, a soggetti con idonea qualificazione scientifica e professionale previa attivazione di una procedura selettiva, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 6.

**TITOLO I - INCARICHI DI INSEGNAMENTO**

**Art. 4 - Oggetto dell'incarico**

1. Gli incarichi disciplinati dal presente titolo si riferiscono agli insegnamenti nei corsi di studio che portano al conseguimento dei titoli di cui all'art. 3 del regolamento didattico di Ateneo.
2. I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato e devono contenere:
  - a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
  - b) la data di inizio e fine dell'incarico;



---

## Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica

- c) l'oggetto della prestazione, la descrizione dell'insegnamento assegnato o del modulo che costituisce parte integrante dell'insegnamento, le modalità di svolgimento della didattica assistita, il numero minimo di ore, il numero di CFU nel caso in cui sia attribuita la titolarità dell'insegnamento;
- d) le ulteriori attività connesse all'insegnamento;
- e) le modalità indicate per la verifica delle attività;
- f) l'importo del compenso, al lordo delle ritenute di legge.

### Art. 5 - Procedure selettive

1. Gli incarichi di cui al presente titolo non attribuiti in sede di programmazione a docenti o ricercatori dell'ateneo, ad eccezione di quelli di cui all'art. 6, sono affidati previa selezione pubblica bandita dalla struttura didattica responsabile del corso di studio, a soggetti interni o esterni all'Ateneo.
2. Il bando, a cui è data pubblicità mediante pubblicazione sul portale di Ateneo, definisce le modalità relative alla valutazione comparativa dei candidati – per titoli o per titoli e colloquio - la pubblicità degli atti, i requisiti per la partecipazione alla selezione, con specifico riferimento ai titoli scientifici e professionali e tutti i criteri ai fini dell'assegnazione dell'incarico.
3. Il bando può prevedere l'assegnazione prioritaria dell'incarico a professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Trento del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine all'attività didattica da svolgere. Può inoltre prevedere ulteriori priorità, tra le quali l'assegnazione preferenziale dell'incarico a professori e ricercatori di altre università italiane appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare o a settore affine.
4. Il bando deve inoltre indicare l'attività oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento, l'impegno orario di didattica frontale, i doveri del titolare dell'incarico, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché i criteri e le modalità in base alle quali viene effettuata la valutazione comparativa delle candidature. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:
  - a) titoli di studio: laurea ordinamento ante D.M. 270/2004, laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master; il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L.240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'incarico;
  - b) pubblicazioni, in relazione alla loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento;
  - c) alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze maturate e/o corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, in relazione alla pertinenza ai contenuti specifici dell'insegnamento;
  - d) attività didattica maturata in ambito accademico.
5. I bandi contengono inoltre il compenso previsto, commisurato alle ore di lezione da svolgere, nonché l'attestazione della copertura finanziaria.
6. Le domande, debitamente documentate, sono valutate dai consigli delle strutture didattiche proponenti o da commissioni appositamente nominate, costituite da almeno tre membri scelti tra professori di ruolo di prima e seconda fascia e ricercatori di ruolo, che certificano la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai candidati, ovvero dell'attività di ricerca svolta. La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati, riportato nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito.
7. La graduatoria di merito viene approvata, congiuntamente agli atti relativi alla procedura di selezione, dal Responsabile della struttura didattica interessata ed è pubblicata sul portale di Ateneo.

### Art. 6 - Affidamento diretto di incarichi a esperti di alta qualificazione anche tramite convenzione

1. Gli incarichi di cui al presente titolo possono essere attribuiti direttamente, a titolo oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti pubblici o privati, titolari di pensione nel rispetto di quanto previsto all'art. 25 della legge 724/1994, lavoratori autonomi con un reddito superiore a 40.000 euro annui lordi.
2. Gli incarichi di cui al presente titolo possono essere attribuiti anche a titolo gratuito a dipendenti pubblici o privati o lavoratori autonomi con un reddito superiore a 40.000 euro annui lordi, nel limite, per anno accademico, del 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.



---

## **Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica**

3. L'attribuzione dell'incarico è deliberata del Senato Accademico, su proposta della struttura didattica di riferimento.
4. Gli incarichi di cui al presente titolo possono altresì essere conferiti, sulla base di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di Ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993. In tal caso, l'individuazione dell'esperto cui affidare l'incarico, che deve possedere i requisiti previsti per gli incarichi a titolo oneroso o gratuito di cui al presente articolo, avviene secondo modalità concordate tra l'Università e l'Istituzione contraente che garantiscano un'adeguata valutazione della preparazione scientifica e professionale del candidato.
5. Al raggiungimento del limite di cui al comma 2 non contribuiscono i contratti a titolo gratuito stipulati nell'ambito di convenzioni con gli enti di cui al comma precedente.
6. Gli incarichi di cui al comma 4 possono altresì essere conferiti, purché senza oneri per l'Università, anche sulla base di convenzioni con istituzioni di Ricerca diverse da quelle di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993 o enti privati.

### **Art. 7 - Compenso e modalità di pagamento**

1. Salvo i contratti di cui al comma 6 del presente articolo e quelli di cui all'art. 6, gli incarichi di cui al presente titolo non possono essere attribuiti a titolo gratuito.
2. Il trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi assegnati tramite le procedure selettive di cui all'art. 5 è determinato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui al comma precedente, il Senato Accademico, in fase di programmazione dell'attività didattica, definisce i compensi minimi e massimi per l'attribuzione di incarichi di insegnamento.
4. I compensi minimi e massimi per l'attribuzione agli esperti di alta qualificazione degli incarichi a titolo oneroso di cui all'art. 6 sono definiti dal Senato Accademico.
5. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Responsabile della struttura didattica che certifica il regolare svolgimento dell'attività didattica. Nessun compenso ulteriore è dovuto nel caso in cui il numero di ore svolte ecceda la quantità prevista dal contratto.
6. Gli incarichi affidati a personale docente e ricercatore dell'Università, qualora si tratti di attività rientrante nei doveri istituzionali, si intendono a titolo gratuito.

### **Art. 8 - Diritti e doveri dei titolari degli incarichi**

1. I titolari di incarichi di cui al presente titolo svolgono le attività formative previste dall'insegnamento e sono tenuti, qualora previsto nel contratto, al ricevimento e all'assistenza agli studenti e alla partecipazione agli appelli d'esame previsti per la verifica del profitto degli studenti. Possono inoltre essere nominati quali membri delle commissioni di laurea. Possono essere loro richiesti ulteriori e specifici impegni orari per attività di orientamento, assistenza e tutorato, anche con modalità telematiche.
2. Il titolare dell'incarico è tenuto, prima dell'inizio dell'insegnamento e/o modulo, a inserire nel sistema informativo di Ateneo le informazioni richieste. Inoltre, è tenuto a compilare online il registro del docente sul sistema informativo di Ateneo, inserendo i dati relativi a ogni lezione. Il registro verrà approvato dal responsabile della struttura didattica e sarà quindi utilizzato per riscontrare il numero di ore effettuate.
3. Il titolare dell'incarico può partecipare alle sedute del consiglio della struttura didattica presso cui svolge l'incarico, ove previsto dai regolamenti di cui all'art. 29 dello Statuto dell'Università. È comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento.

### **Art. 9 - Durata**

1. Gli incarichi di cui al presente titolo hanno durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta, su richiesta della struttura didattica, che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.



---

**Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica**

**TITOLO II – INCARICHI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA**

**Art. 10 - Oggetto dell'incarico**

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 della L. 341/1990 e secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, le strutture didattiche possono affidare a soggetti con idonea qualificazione scientifica e professionale attività finalizzate all'assistenza agli studenti durante lo svolgimento degli studi universitari. Rientrano in tale tipologia tutte le attività in tal senso individuate dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. Le prestazioni richieste rivestono carattere strumentale e sussidiario rispetto ai compiti del personale docente e ricercatore.
3. I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato e devono contenere l'indicazione:
  - a) dell'anno accademico di riferimento;
  - b) dell'attività da svolgere con indicazione dell'insegnamento/i a cui è di supporto;
  - c) del numero di ore richieste;
  - d) dell'importo del compenso, al lordo delle ritenute di legge.

**Art. 11 - Conferimento dell'incarico**

1. Gli incarichi sono conferiti attraverso procedure di selezione pubblica a cui è data pubblicità mediante pubblicazione sul portale di Ateneo.
2. Possono inoltre essere conferiti contratti a esperti appartenenti a Enti pubblici o privati, con i quali siano state stipulate apposite convenzioni. In tal caso l'individuazione dell'esperto cui affidare l'incarico a contratto può avvenire secondo modalità concordate tra l'Università e l'Istituzione contraente, anche in deroga a quelle previste nel presente Regolamento, ma con modalità tali che garantiscano in ogni caso un'adeguata valutazione della preparazione scientifica e professionale del candidato.

**Art. 12 - Compenso e modalità di pagamento**

1. Il Senato Accademico, in fase di approvazione della programmazione dell'attività didattica, definisce i compensi minimi e massimi per l'attribuzione di contratti per l'attività di supporto.
2. Il titolare dell'incarico è tenuto a compilare online il registro sul sistema informativo di Ateneo, inserendo i dati relativi all'attività svolta.
3. Il pagamento del corrispettivo, effettuato in un'unica soluzione posticipata al termine della prestazione, è autorizzato previa attestazione del Responsabile dell'insegnamento che certifica il regolare svolgimento dell'attività.
4. Il contratto può essere anche a titolo non oneroso.

**Art. 13 - Durata**

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico e possono essere rinnovati su richiesta motivata della struttura didattica, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta. La durata complessiva, compresi i rinnovi, non può superare i tre anni accademici.

**DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 14 - Regime di incompatibilità e autorizzazioni**

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore afferente alla struttura che attribuisce il contratto.
2. Ai titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51 co. 6, della L. 449/1997, dell'art. 22 della L. 240/2010, nonché ai titolari di borse a progetto conferite ai sensi del "Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a progetto, borse di studio per la formazione avanzata e assegni di tutorato" emanato con D.R. n. 711 di data 03.10.2006 e in possesso del titolo di dottore di ricerca, possono essere affidati gli incarichi di cui al presente regolamento, previa autorizzazione del responsabile dell'attività formativa e/o di ricerca.



---

## **Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica**

3. Ai titolari di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato di cui all'art. 4 della L. 398/1989, agli studenti nei corsi di dottorato di ricerca e ai titolari di borse a progetto conferite ai sensi del "Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a progetto, borse di studio per la formazione avanzata e assegni di tutorato", emanato con D.R. n. 711 di data 03.10.2006, e privi di titolo di dottore di ricerca, possono essere affidati solo moduli didattici in insegnamenti di cui altri hanno la titolarità e incarichi di supporto alla didattica, previa autorizzazione del responsabile dell'attività formativa e/o di ricerca.
4. Ai titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato conferiti ai sensi del "Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per attività connesse a progetti di ricerca" emanato con D.R. n. 1325 di data 25.11.1997, possono essere affidati gli incarichi di cui presente regolamento, previa autorizzazione del responsabile del progetto.
5. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 1 co. 14 della L. 230/2005 in servizio presso l'Università degli Studi di Trento possono partecipare alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di cui al presente regolamento solo se preventivamente autorizzati dal Preside della Facoltà presso cui operano.
6. Qualora l'incaricato sia dipendente di Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, il contratto può essere stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
7. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di contratto possono svolgere altri incarichi, purché non comportino un conflitto di interessi con l'attività didattica svolta e non arrechino, comunque, pregiudizio alcuno all'Ateneo.

### **Art. 15 - Decadenza e risoluzione del rapporto**

1. Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che, entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione, non provvedano - salvo giustificati motivi - alla sottoscrizione del contratto.
2. Il contratto si risolve automaticamente se l'interessato non dà inizio alle attività di cui al presente regolamento nel termine stabilito dal contratto. Di tale inadempienza la struttura didattica competente è tenuta a dare comunicazione alla Direzione Risorse Umane.
3. Il contratto si intende risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, o qualora sopraggiungano motivi di oggettiva impossibilità nell'adempimento della prestazione; è dovuto il corrispettivo pari alla parte di incarico effettivamente eseguita e attestata dal Responsabile della struttura didattica.
4. È comunque fatta salva la risoluzione del rapporto per gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione.

### **Art. 16 - Trattamento previdenziale ed assistenziale**

1. Ai rapporti costituiti con i contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 co. 26 e seguenti della L. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. Limitatamente al periodo della prestazione, l'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, nonché alla copertura assicurativa INAIL prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, qualora ricorrano le condizioni di applicabilità stabilite dal primo comma dello stesso articolo.

### **Art. 17 - Norme transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono tutte le disposizioni in materia di affidamento di incarichi di didattica a contratto contenute in previgenti atti regolamentari o deliberativi, a far data dal Decreto Rettorale con il quale il medesimo regolamento viene ad essere adottato.
2. L'attività didattica, anche se diversa da quella integrativa, svolta ai sensi del Titolo I del presente regolamento dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 1 co. 14 della L. 230/2005, è utile ai fini dell'assolvimento dell'impegno didattico.
3. L'attività didattica di cui al comma precedente è sottoposta alla valutazione di cui all'art. 9 bis del "Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato" emanato con D.R. n. 369 di data 02.07.2008 e modificato con D.R. n. 371 di data 31 maggio 2010.
4. Gli eventuali compensi per gli incarichi di insegnamento di cui al Titolo I del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 1 co. 14 della L. 230/2005 sono riassorbiti dal trattamento economico definito dal contratto individuale di lavoro, fino al raggiungimento del numero di ore di didattica frontale o equivalente ivi previste.



---

**Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica**

5. Gli incarichi a titolo oneroso, conferiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere rinnovati annualmente alla scadenza per un periodo massimo di cinque anni, solo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.
6. Gli incarichi di insegnamento a titolo gratuito non possono essere rinnovati, salvo quelli conferiti ai sensi dell'art. 6 del previgente regolamento. Gli stessi possono essere rinnovati, per un periodo massimo di 5 anni, solo nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 14 e 6 co. 2 del presente regolamento.
7. La stipulazione di contratti ai sensi del presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.